REGOLAMENTO (CE) N. 1803/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che modifica, per la campagna 1994/1995, il regolamento (CEE) n. 2253/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 [2], in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2253/92 della Commissione [5], del 31 luglio 1992, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3332/94 [6], ha previsto, per la campagna 1994/1995, il bilancio previsionale e gli importi dell'aiuto da concedere ; che, tenendo conto della particolare situazione venutasi a creare nelle Canarie in seguito alla chiusura dell'unica fabbrica importante dell'arcipelago per l'imbottigliamento del vino importato sfuso, è opportuno adattare il volume previsto per il vino importato in bottiglia allo scopo di rispondere all'aumento della domanda di tale prodotto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2253/92 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
[3] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[4] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[5] GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 30.
[6] GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 56.

ALLEGATO I

Quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995

(in ettolitri)

Codice NC	Designazione delle merci	Volume
ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	Vini : – – originari dei paesi terzi : vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altra menzione o denominazione geografica – – originari della Comunità : vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 822/87	120 500
ex 2204 29 62 ex 2204 29 64 ex 2204 29 65 ex 2204 29 71 ex 2204 29 72 ex 2204 29 75 ex 2204 29 83 ex 2204 29 84	Vini : – – originari dei paesi terzi : vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altra menzione o denominazione geografica – – originari della Comunità : vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 822/87	129 500
	Totale	250 000

ALLEGATO II

Importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(in ecu)

Codice dei prodotti (1)	Nota	Importo dell'aiuto applicabile ai prodotti provenienti dalla Comunità
2204 21 79 110	(2)	4,782
2204 21 79 190	(3)	1,437
2204 21 79 910	(2)	4,782
2204 21 80 190	(3)	1,437
2204 21 83 110	(2)	4,782
2204 21 83 190	(3)	1,437
2204 21 84 190	(3)	1,437
2204 29 62 110	(2)	4,782
2204 29 62 190	(3)	1,437
2204 29 62 910	(2)	4,782
2204 29 64 110	(2)	4,782
2204 29 64 190	(3)	1,437
2204 29 64 910	(2)	4,782
2204 29 65 110	(2)	4,782
2204 29 65 190	(3)	1,437
2204 29 65 910	(2)	4,782
2204 29 71 190	(3)	1,437
2204 29 72 190	(3)	1,437
2204 29 75 190	(3)	1,437
2204 29 83 110	(2)	4,782
2204 29 83 190	(3)	1,437
2204 29 84 190	(3)	1,437

(1) I codici dei prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1628/95 (GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 9).

(2) Ecu per ettolitro di prodotto.

(3) Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto [titolo alcolometrico volumico totale ai sensi dell'allegato II al regolamento (CEE) n. 822/87].